

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2557)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati  
nella seduta del 15 novembre 1967 (V. Stampato n. 3691)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**  
(SPAGNOLLI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

**col Ministro dell'Interno**  
(TAVIANI)

**col Ministro della Difesa**  
(TREMELLONI)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(ANDREOTTI)

**e col Ministro della Marina Mercantile**  
(NATALI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 novembre 1967*

**Disciplina del servizio radioelettrico per le navi da pesca**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 1.600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli Stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il Canale di Suez devono essere munite di impianto radiotelegrafico rispondente alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

**Art. 2.**

Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 30 tonnellate devono essere munite, salvo che non siano già dotate di un impianto radiotelegrafico, di un apparecchio radiotelefonico rispondente alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

**Art. 3.**

In materia di rilascio di licenza di esercizio di impianti radioelettrici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, di collaudi e di ispezioni agli impianti stessi, si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, e successive modificazioni e integrazioni, se trattasi di navi di stazza lorda non inferiore a 300 tonnellate, e le norme particolari che verranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile, se trattasi di navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.

**Art. 4.**

I rapporti fra le società concessionarie di cui al regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, e gli armatori, e le modalità per il disimpegno del servizio a bordo delle navi, verranno regolati in base a contratti tipo da approvarsi con decreto del Ministro delle

poste e delle telecomunicazioni di concerto col Ministro della marina mercantile sentita la commissione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Si dà facoltà agli armatori delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate di provvedere direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di loro proprietà osservando le norme tecniche di cui al precedente articolo 2.

#### Art. 5.

Le stazioni radiotelefoniche a bordo delle navi da pesca debbono comunicare con le stazioni costiere direttamente e non per il tramite di altre stazioni mobili.

Nel caso di particolari difficoltà che rendano impossibile il collegamento diretto è ammessa la ritrasmissione del messaggio da parte di altre stazioni mobili le quali devono indicare la provenienza.

#### Art. 6.

È istituita presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una commissione consultiva avente il compito di esprimere il parere sulla formulazione e sull'eventuale revisione dei contratti tipo e dei relativi canoni.

I criteri per la revisione annuale dei canoni sono proposti dalla commissione e approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello della marina mercantile.

#### Art. 7.

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello della marina mercantile e del tesoro ed è composta da:

a) il Direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni che assume le funzioni di presidente;

b) due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

c) due funzionari del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

d) un rappresentante per ogni società concessionaria dei servizi radioelettrici di bordo;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni degli armatori della pesca designati dalle organizzazioni stesse.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I membri durano in carica due anni e possono essere confermati.

Per la validità delle adunanze della suddetta commissione è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

#### Art. 8.

Le navi da pesca inferiori a 30 tonnellate che intendano munirsi di impianto radiotelefonico, devono installare apparati rispondenti alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione non è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti e sono soggette alle norme degli articoli 3 e 5 della presente legge.

Nel caso che l'armatore non provveda direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di sua proprietà, l'armatore stesso è tenuto anche all'osservanza delle norme di cui al primo comma dell'articolo 4.

#### Art. 9.

Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima, previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni in vigore per l'impianto e l'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili.

#### Art. 10.

All'obbligo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 le navi da pesca devono ottemperare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.